



Udine, 23/11/2008

OGGETTO: INAIL – Nuovi cantieri e/o nuove lavorazioni – Esonero per lavori di breve durata – Denuncia di variazione

Si ricorda che nel caso di apertura di nuovi cantieri e/o nuove lavorazioni vi è d'obbligo inviare apposite comunicazioni all'INAIL.

1. Denuncia di **nuovo lavoro a carattere temporaneo**: si tratta dei lavori, anche di lunga durata, che abbiano un termine finale, certo o presunto. Rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche (ad es., gestione temporanea di un servizio di mensa scolastica, appalto del servizio di pulizia di edifici privati o pubblici, ecc.).

La denuncia di nuovo lavoro va presentata entro 30 giorni dall'inizio dei nuovi lavori.

I dati da comunicare allo Studio per tale adempimento sono:

- località e durata dei lavori;
- descrizione dei lavori (opere e/o servizi da realizzare e fasi del processo produttivo),
- macchine e/o impianti utilizzati;
- importo dei lavori in euro, % di opere affidate a terzi, indicazione se trattasi di subappalto;
- luogo di lavoro (es. cantiere, stabilimento, scuola, ufficio, ospedale, porto, ecc.);
- dati del soggetto che ha commissionato i lavori e partita IVA;
- numero dipendenti occupati ed importo delle retribuzioni presunte;
- dati dei soci, familiari coadiuvanti occupati nel luogo di lavoro.

2. Istanza di **esonero per lavori minori di breve durata**: nel caso di aziende che sono solite attivare lavori e/o cantieri richiedenti l'impiego di non più di 5 persone e che non durino più di 15 giorni è possibile presentare all'INAIL l'istanza di esonero dall'obbligo di presentare la denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo. Tale possibilità è concessa a discrezione dell'INAIL solo nel caso in cui i lavori siano classificabili ad una lavorazione già denunciata.

3. I casi più frequenti di **denuncia di variazione** riguardano:

- la variazione dei dati anagrafici della ditta;
- l'apertura di una nuova sede dei lavori (nuovi lavori a carattere stabile per i quali non sia previsto un termine finale);
- l'inserimento di una nuova lavorazione che comporti un diverso rischio assicurabile;
- la sostituzione di una lavorazione già classificata ad una determinata voce di rischio.

La comunicazione di variazione va presentata entro 30 giorni dalla variazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono i migliori saluti.